

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN ----- PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. -----

Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale *Rosengarten* tra i comuni di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena e le ASUC di Pera di Fassa, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa e relativa alla zona di vigilanza n. 2. -----

L'anno **duemilaventuno** il giorno _____ del mese di **dicembre**, tra le Parti:-----

- **Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan**, con sede a San Giovanni di Fassa

- Sèn Jan in Piazza de Comun n. 1 – Pozza di Fassa (codice fiscale 02485300228), in

persona del Segretario comunale dott. Luigi Chiocchetti, nato a Moena il

21.06.1959, domiciliato per la carica presso la residenza comunale, il quale

interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. __ di data

_____, dichiarata immediatamente eseguibile; -----

- **Comune di Soraga di Fassa**, con sede a Soraga di Fassa in Stradon de Fascia n.

22 (codice fiscale 00334870227), in persona di _____, nato a

_____ il _____, domiciliato per la carica presso la residenza

comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione

consiliare n. __ di data _____, dichiarata immediatamente eseguibile; -----

- **Comune di Moena**, con sede a Moena in Piazz de Sotegrava n. 20 (codice fiscale

00152150223) in persona di _____, nato a _____ il

_____, domiciliato per la carica presso la residenza comunale, il quale

interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. __ di data

_____, dichiarata immediatamente eseguibile; -----

-**Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico di Pera di Fassa**, con sede a

San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in Piazza de Comun n. 1- Pozza di Fassa (codice

fiscale 82004080220), in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'A.S.U.C. che rappresenta, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n. __ di data _____, dichiarata immediatamente eseguibile; -----

- Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico di Pozza di Fassa, con sede a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in Piazza de Comun n. 1 – Pozza di Fassa (codice fiscale 00160450227), in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'A.S.U.C. che rappresenta, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n. __ di data _____, dichiarata immediatamente eseguibile; -----

- Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico di Vigo di Fassa, con sede a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, in Strada Rezia n. 12 – Vigo di Fassa (codice fiscale 02491430225), in persona del Presidente pro tempore sig. Paolo Rizzi, nato a Bassano del Grappa (Vi) il 12.06.1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'A.S.U.C. che rappresenta, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n. __ di data _____, dichiarata immediatamente eseguibile; -----

PREMESSO E RILEVATO CHE: -----

la L.P. 23 maggio 2007 n. 11, come modificata dalla L.P. 16 ottobre 2015 n. 16, all'articolo 106 disciplina le modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale, specificando che detto servizio possa essere espletato mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione del relativo Regolamento attuativo previsto dal comma 6 (D.P.P. 9

maggio 2016 n. 5-39/Leg); -----
con deliberazione della Giunta provinciale n. 1148 del 21 luglio 2017 è stata approvata la suddivisione del territorio provinciale in zone di vigilanza territoriale dalla quale risulta istituita la zona di vigilanza n. 2 denominata “Rosengarten”, costituita dai Comuni di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena e dalle ASUC di Pera di Fassa, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa. Con la stessa deliberazione, il numero dei custodi forestali assegnati a tale zona è stato rideterminato in 5 unità;-----

i Comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena e le Amministrazioni Separate Usi Civici di Pera di Fassa, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa hanno costituito il servizio intercomunale per la gestione associata e custodia del patrimonio silvopastorale dei Comuni e ASUC citati, denominandolo "***Servizio associato di custodia forestale Rosengarten***", mediante la sottoscrizione della Convenzione n. 76/AP del Comune capofila San Giovanni di Fassa – Sèn Jan di data 31 dicembre 2018 ad oggetto: “**Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale Rosengarten tra i comuni di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena e le ASUC di Pera di Fassa, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa e relativa alla zona di vigilanza n. 2**”;-----

la durata di detta Convenzione veniva stabilita in anni tre, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021; -----

si rende necessario procedere al rinnovo di detta Convenzione. -----

Quanto sopra premesso e rilevato, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto e finalità -----

1. I Comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena e le Amministrazioni Separate Usi Civici di Pera di Fassa, Pozza di Fassa e Vigo di

Fassa, mediante la stipula della presente convenzione, rinnovano il servizio intercomunale per la gestione associata e custodia del patrimonio silvopastorale dei Comuni e ASUC convenzionati, denominato "***Servizio associato di custodia forestale Rosengarten***".

2. Il servizio associato: -----

a) svolge le funzioni di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 2 - di cui all'art. 3 del Regolamento, approvato con D.P.P. 9 maggio 2016 n. 5 - 39/Leg e alla delibera della Giunta provinciale n. 1148 del 21/7/2017; -----

b) provvede alla gestione di tutte le attività di competenza del servizio di custodia forestale secondo quanto stabilito dalla L. P. 23 maggio 2007 n. 11 e dal citato Regolamento, previsto dall'articolo 106, comma 6, della legge stessa; -----

c) garantisce la gestione, dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, perseguendone il miglioramento e la valorizzazione, anche al fine della conservazione e dell'equilibrio dei sistemi ecologici; -----

d) si occupa delle attività selvicolturali, effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco; -----

e) svolge attività di supporto per la valorizzazione commerciale dei prodotti forestali previste dalla vigente normativa; -----

f) assicura la gestione coordinata di personale, mezzi, attrezzature così da ottimizzarne impieghi e sinergie, assicurando economie di scala ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'accorpamento di procedure ed atti esecutivi e di programmazione, al fine di realizzare un sistema efficiente e coordinato e omogeneo, secondo quanto specificato nel successivo comma 3. -----

3. I soggetti convenzionati, attraverso il servizio associato, intendono perseguire

l'obiettivo di armonizzare e rendere omogenee, su tutto il territorio oggetto del servizio stesso, le norme regolamentari, le procedure amministrative, comportamentali e tecniche e la modulistica in uso nelle materie di competenza. A tali fini, il servizio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede: -----

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni; -----

- all'adozione di procedure uniformi; -----

- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione; -----

- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale; -----

- a proporre e a coordinare l'organizzazione di gestione delle attività silvopastorali di interesse comune di particolare rilevanza, per la loro miglior valorizzazione sotto il profilo ambientale ed economico; -----

- alla definizione e codifica dei migliori procedimenti in materia di gestione dei boschi assicurando la relativa assistenza agli enti aderenti sotto i profili tecnico-giuridici. -----

4. Compete al servizio associato la gestione amministrativa, giuridica, previdenziale e assistenziale del personale forestale assegnato, necessario agli enti convenzionati per assicurare lo svolgimento, in cooperazione con i competenti Uffici provinciali, delle attività indicate nella presente convenzione. -----

5. Sono attribuiti al servizio associato gli ulteriori compiti correlati che disposizioni di legge attribuiscono o dovessero attribuire ai Comuni o alle ASUC nelle materie oggetto del servizio stesso. -----

Articolo 2 - Sede e struttura operativa -----

1. I Comuni di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena e le Amministrazioni Separate Usi Civici di Pera di Fassa, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa individuano il **Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan quale referente e coordinatore capofila** delle attività oggetto del servizio. -----

2. La sede della gestione associata del servizio è stabilita nel Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan capofila. -----

3. Potrà essere prevista l'istituzione di recapiti presso gli enti aderenti e secondo le modalità tra essi concordate. -----

4. Il Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan capofila è altresì individuato quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento per l'assegnazione di contributi finanziari relativi al servizio associato. -----

Detti contributi saranno introitati interamente dal Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan capofila che provvederà, entro 30 giorni dall'introito, alla ripartizione tra gli enti in base ai custodi in servizio presso ciascun Ente come previsto al successivo art. 4. -----

Articolo 3 - Personale e organizzazione del servizio -----

1. I Comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena e le Amministrazioni Separate Usi Civici di Pera di Fassa, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa mettono a disposizione, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, il personale necessario, come segue: -----

- n. 2 Custodi Forestali, cat. C - base, a tempo pieno 36 ore/36 ore settimanali, incardinati nella pianta organica del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan; --

- n. 3 Custodi Forestali, cat. C - base, a tempo pieno 36 ore/36 ore settimanali, di cui n. 1 unità incardinato nella pianta organica del Comune di Soraga di Fassa e n. 2 unità incardinati nella pianta organica del Comune di Moena. -----

2. Il suddetto personale sarà assegnato alla zona di vigilanza n. 2 – Rosengarten. ---

3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale di cui sopra e costituente il servizio in argomento, si conviene circa l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati. -----

4. Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al Servizio di Vigilanza Boschiva sia posto in essere rispettivamente con il Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan per n. 2 Custodi Forestali, con il Comune di Soraga di Fassa per n. 1 Custode Forestale e con il Comune di Moena per n. 2 Custodi Forestali, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i soggetti associati. -----

5. Il **rapporto organico (o di impiego)** trova la sua disciplina nella legge, nei regolamenti organici del personale dipendente, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei Comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena e, per quanto ivi non previsto, nella presente convenzione e nel regolamento per il servizio di custodia forestale previsto dall'art. 106 della L.P. n. 11/2007 e ss.mm.. --
Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, alla normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (salvo gli aspetti che possono essere meglio gestiti a livello generale – come ad esempio: formazione, informazione specifica, ecc.) gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento. Le amministrazioni comunali citate provvedono a dotarsi per la disciplina del personale di strumenti normativi uniformi, onde evitare disparità di trattamento. -----

6. Il **rapporto funzionale (o di servizio)** è instaurato nei confronti di tutti i soggetti convenzionati, secondo quanto precisato nei commi successivi. -----

7. Il rapporto funzionale con il personale è disciplinato secondo le intese della

presente convenzione nonché attraverso gli atti di programmazione del servizio previsti dal D.P.P. 9 maggio 2016 n. 5-39/Leg, alla cui definizione concorre il Corpo forestale trentino, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme ivi contenute. -----

8. In relazione a quanto previsto al comma 7, per garantire la necessaria funzionalità e la corretta operatività del personale si stabilisce di attribuire ad un delegato dell'A.S.U.C. di Pera di Fassa, dell'A.S.U.C. di Pozza di Fassa, dell'A.S.U.C. di Vigo di Fassa e del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, la sorveglianza operativa del personale forestale nell'ambito del territorio della **ex circoscrizione n. 48** di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977, e a un delegato dei Comuni di Soraga di Fassa e di Moena, la sorveglianza operativa del personale forestale nell'ambito del territorio della **ex circoscrizione n. 49** di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977. -----

Le priorità operative saranno comunque determinate dall'Autorità forestale che impartirà, secondo esigenze tecniche proprie, così come del servizio di vigilanza, le singole disposizioni di servizio. -----

9. In caso di necessità, al fine di garantire la necessaria funzionalità del servizio, su conforme decisione della Conferenza dei delegati di cui al successivo art. 8, la gestione associata potrà avvalersi della collaborazione del personale dipendente delle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico aderenti alla presente convenzione, con riparto della relativa spesa secondo i criteri di cui al successivo art. 4. -----

10. Alla scadenza della convenzione, fatta salva l'ipotesi di proroga o rinnovo della medesima, il personale addetto al servizio verrà ripartito fra i Comuni e ASUC convenzionati sulla base di intese approvate dalla Conferenza dei delegati di cui all'art. 8, adottando quali criteri prioritari l'estensione del patrimonio silvopastorale

ed i servizi resi a favore dei singoli Comuni e ASUC. -----

11. Nel caso di recesso di uno o più enti convenzionati o di modifiche dell'ambito territoriale, trova applicazione quanto previsto nel successivo articolo 10, comma 6 ("*Recesso e nuove adesioni*"). -----

ART. 4 - Costi del Servizio e modalità di riparto -----

1. Tutti gli oneri relativi ai Custodi Forestali (retribuzioni, oneri per il personale, assicurazioni, dotazioni personali, ecc.) saranno a carico di ciascun ente nella cui pianta organica sono rispettivamente presi in carico così come specificato al precedente articolo 3. -----

2. La proprietà, la custodia e la gestione dei beni mobili, anche registrati, (es. automezzi) è affidata singolarmente ai Comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena, come indicato nella tabella agli atti, i quali provvedono a garantirne, con spesa a carico di ciascuno, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Detti beni sono posti a disposizione del Servizio di Vigilanza Boschiva dagli enti proprietari mediante comodato gratuito, con l'obbligo della custodia e vigilanza degli stessi in capo al personale assegnatario. -----

3. In relazione ai costi suddetti (personale, automezzi, ecc.) inerenti al servizio di custodia forestale nell'ambito del territorio della **ex circoscrizione n. 48** di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977 (comuni catastali di Pera, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa), il Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan capofila provvederà a ripartire i costi medesimi fra gli enti proprietari (A.S.U.C. di Pera di Fassa, A.S.U.C. di Pozza di Fassa e A.S.U.C. di Vigo di Fassa) in ragione del 60% in proporzione alla superficie boschiva e pascoliva e per il restante 40% in proporzione alla ripresa lorda tariffaria, come risultanti dai rispettivi Piani di

gestione forestale aziendali in vigore o da diverse comunicazioni ufficiali del Distretto Forestale di competenza. -----

4. Le spese generali relative alla gestione associata del servizio in argomento relativo al territorio della ex circoscrizione n. 48 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977 - comuni catastali di Pera, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa - (personale impiegatizio, attrezzature e servizi informatici, programmi, stampati, beni di consumo, eventuali consulenze ecc.), sono quantificate nella misura corrispondente al 50% del compenso annuale 2014 corrisposto al segretario dell'ex consorzio della stessa ex circoscrizione n. 48, con possibilità di modifica in ragione di un criterio di calcolo puntuale da definirsi in sede di Conferenza dei delegati, e sono sostenuti dal Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan capofila e ripartiti secondo le modalità di riparto dei costi relativi ai Custodi Forestali per la stessa ex circoscrizione territoriale n. 48. -----

5. Le spese relative all'intera zona di vigilanza n. 2 Rosengarten (corrispondente ai territori delle ex circoscrizioni n. 48 e 49 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977), come quelle per l'acquisto di attrezzature specifiche da assegnare in dotazione ai Custodi Forestali al fine del loro utilizzo da parte di tutti a seconda delle necessità, la fornitura di eventuali servizi estesi a tutti i Custodi Forestali, così come eventuali altri oneri non singolarmente individuabili a priori, sono sostenute dal Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan capofila e ripartite proporzionalmente fra gli enti associati, al netto di eventuali contributi, in ragione del 50% in base alla superficie boschiva e pascoliva e per il restante 50% in base alla ripresa lorda tariffaria. -----

6. Eventuali nuovi beni acquistati per il Servizio associato dal Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan capofila, ad eccezione degli automezzi, saranno

inventariati dal Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan capofila, ma la loro proprietà è riconosciuta e ripartita tra gli enti associati proporzionalmente nella misura utilizzata per il riparto della relativa spesa. -----

7. Compete ai Comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena e alle A.S.U.C. di Pera di Fassa, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa prevedere, in sede di predisposizione del proprio bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione ordinaria del servizio. -----

8. Per i costi inerenti al servizio di custodia forestale relativi al territorio della ex circoscrizione n. 48 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977 - comuni catastali di Pera, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa -, il Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, in qualità di ente capofila, provvederà ad effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute nonché il riparto e il conguaglio delle stesse, informando le A.S.U.C. di Pera di Fassa, di Pozza di Fassa e di Vigo di Fassa. Il consuntivo delle predette spese dovrà essere approvato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. -----

9. Le A.S.U.C. di Pera di Fassa, di Pozza di Fassa e di Vigo di Fassa dovranno versare quanto dovuto entro il 30/06 dell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del consuntivo inviato entro il 31/03 dell'anno successivo a quello di riferimento. -----

10. Per i costi relativi all'intera zona di vigilanza n. 2 Rosengarten (corrispondente ai territori delle ex circoscrizioni n. 48 e 49 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977), il Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, in qualità di Ente capofila, provvederà a predisporre apposito consuntivo e riparto entro il 31/03 dell'anno successivo a quello di riferimento, informando tutti gli enti aderenti alla presente gestione associata, che dovranno versare quanto dovuto entro il 30/06 dello

stesso anno. -----

Articolo 5 - Zone di custodia -----

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il territorio è **suddiviso in 4 zone di custodia** come individuate nella planimetria allegata: Zona A (Comuni catastali di Pozza e Pera); zona B (Comune catastale di Vigo); zona C (Comune catastale di Soraga); zona D (Comune catastale di Moena). Le zone di custodia A e B si riferiscono al territorio della ex circoscrizione n. 48. Le zone di custodia C e D si riferiscono al territorio della ex circoscrizione n. 49. -----

2. Le zone di custodia vengono ripartite tra i custodi forestali come segue: -----

Zona A e B: custodi forestali dipendenti del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan; -----

Zona C: custode forestale dipendente del Comune di Soraga; -----

Zona D: custodi forestali dipendenti del Comune di Moena. -----

Articolo 6 - Norme organizzative e rapporti con il Corpo forestale trentino ----

1. La programmazione delle attività e le conseguenti attività operative giornaliere sono definite e verificate secondo le disposizioni che seguono. -----

2. Con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento 9 maggio 2016 n. 5-39/Leg, è approvato il **Programma generale** del servizio di custodia, formato e condiviso tra il direttore dell'Ufficio distrettuale forestale e il Presidente della Conferenza dei delegati di cui all'art. 8. Tale documento è preventivamente sottoposto al previo esame della Conferenza dei delegati, sottoscritto dal Presidente della Conferenza dei delegati, dal Direttore dell'Ufficio forestale distrettuale e dai Segretari generali dei comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, di Soraga di Fassa e di Moena, nella loro qualità di datori di lavoro del personale di custodia incardinati nelle piante organiche dei rispettivi comuni, ai

sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. -----

Esso assolve alle seguenti funzioni: -----

- individua gli indirizzi di svolgimento del servizio per l'annualità di riferimento, fissandone gli obiettivi e definendo le generali modalità di organizzazione e coordinamento con il Corpo Forestale provinciale, alla luce delle risorse umane e strumentali disponibili; -----
- individua, almeno sommariamente, le tipologie ed i volumi di attività che, per ciascuna delle funzioni del servizio di custodia, si prevede di affrontare; -----
- prende in considerazione l'aspetto della sicurezza sui luoghi di lavoro e la formazione specifica del personale; -----
- detta indicazioni generali circa l'articolazione dell'orario di servizio, nonché condizioni e tetti allo svolgimento di lavoro straordinario, in orario notturno e festivo.

3. In attuazione delle direttive del Programma generale, è redatto il **Piano operativo**, eventualmente anche in forma digitale, del servizio di custodia, di cui all'articolo 6, comma 2, del Regolamento. Esso è condiviso, di norma settimanalmente, tra il Comandante della Stazione forestale competente per la zona di vigilanza ed il Presidente della Conferenza dei delegati, ed è trasmesso dalla Stazione forestale al Servizio competente del Comune Capofila. Il Piano operativo individua, di concerto tra i soggetti che sono chiamati a redigerlo, le modalità operative per lo svolgimento delle attività che gli addetti al servizio di custodia forestale sono chiamati a svolgere in collaborazione con il Corpo forestale trentino. Esso riporta, inoltre, sommariamente l'indicazione delle attività che il Servizio di custodia svolgerà in proprio nel periodo di riferimento, attenendosi alle priorità individuate dal Presidente della Conferenza dei delegati, sulla base della

programmazione annuale e delle eventuali segnalazioni pervenute dai componenti della Conferenza dei delegati. -----

4. Completa il novero degli strumenti di programmazione il **Piano di lavoro**, previsto dall'articolo 7, comma 1, del Regolamento, che costituisce l'ordine di servizio, con il quale i datori di lavoro – i Segretari generali di comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena - assegnano al singolo custode i compiti a cui esso deve settimanalmente attendere e sono individuate le attività che egli è chiamato a svolgere in collaborazione con la stazione forestale, come definite nel Piano operativo. Esso è adottato dal Presidente della Conferenza dei delegati. -----

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento, ciascun custode è tenuto ad annotare in apposito **registro di servizio**, eventualmente anche in forma digitale, le attività giornaliere e periodiche effettivamente svolte. Tali attività sono indicate brevemente, facendo riferimento al luogo ed ai contenuti delle stesse, evidenziando comunque gli eventuali scostamenti dell'attività in concreto effettuata rispetto a quanto pianificato, con le relative ragioni. Esso è conservato presso l'ufficio del soggetto da cui dipende il custode forestale ed è ordinariamente accessibile dalla stazione forestale competente per territorio. -----

6. A fini di rilevazione statistica e per consentire una adeguata programmazione annuale dell'attività, le attività svolte in concorso con il personale del CFT dovranno essere evidenziate in maniera tale da poter essere facilmente conteggiate e rendicontate. -----

7. Il Documento di valutazione dei rischi (**DVR**) di cui al D.lgs. 9 aprile 2018 n. 81 e successive modifiche – che dovrà essere redatto da ciascun comune facente parte della presente gestione associata – detta indicazioni concernenti il soggetto o i

soggetti cui fa/fanno capo compiti e responsabilità in materia di sicurezza. -----

8. Il Documento di valutazione dei rischi di cui al comma 7 dovrà tenere conto non solo dei rischi specifici a cui il lavoratore potrebbe essere esposto nel territorio del Comune da cui dipende ma anche dei rischi specifici a cui il lavoratore potrebbe essere esposto nel territorio dell'intera zona di vigilanza nonché dei rischi specifici a cui il lavoratore potrebbe essere esposto in altre zone rispetto alla propria zona di vigilanza qualora autorizzato ai sensi del comma 9 del presente articolo. -----

9. Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento D.P.P. 9 maggio 2016 n. 5-39/Leg, il Presidente della Conferenza dei delegati, secondo gli indirizzi eventualmente manifestati dalla Conferenza dei delegati o contenuti nel Programma generale del servizio di custodia, potrà autorizzare i custodi forestali a prestare servizio anche in altre zone rispetto alla propria zona di vigilanza, a seguito di richiesta motivata formulata dal Corpo forestale provinciale o dal rappresentante dei soggetti aderenti ad altre convenzioni di custodia forestale. -----

Articolo 7 - Riservatezza -----

1. Il Piano operativo e il Piano di lavoro, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5, sono caratterizzati da elevata riservatezza e segretezza delle informazioni riportate, al fine di evitare l'indebita divulgazione della pianificazione in considerazione delle prerogative di polizia giudiziaria attribuite al personale di vigilanza, per cui andrà attentamente valutato se inserire in essi la puntuale indicazione dei luoghi e degli orari del servizio programmato o se sia preferibile rinviare alle direttive che saranno impartite direttamente al personale di custodia. -----

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano applicazione anche per il registro di servizio, nel caso in cui riporti l'attività del custode inerente alle funzioni di vigilanza e repressione di illeciti amministrativi e penali, contenendo dunque

informazioni coperte dal segreto investigativo, o comunque di natura riservata. Pertanto, deve esserne evitata la circolazione e/o l'indebito accesso da parte di soggetti non titolati a conoscerne il contenuto. -----

Articolo 8 - Conferenza dei delegati -----

1. È istituita una Conferenza consultiva permanente dei delegati degli enti convenzionati - in breve individuata come "*Conferenza dei delegati*" - con la finalità di indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio di custodia, stabilire gli obiettivi e le priorità del medesimo, definire l'organizzazione generale e confrontarsi su tutte le problematiche relative al personale o, più generalmente, alla gestione del servizio. -----

2. La Conferenza dei delegati elegge al proprio interno un Presidente. -----

3. La Conferenza è composta da un rappresentante di ogni ente aderente ed è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. -----

4. Spetterà alla Conferenza dei delegati la decisione in ordine all'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario relative alla zona di vigilanza n. 2 Rosengarten da ripartire nella misura di cui all'articolo 4. -----

5. Almeno una volta all'anno, la Conferenza è tenuta a verificare l'andamento del servizio. -----

6. Alle sedute della Conferenza partecipa, con funzioni di verbalizzante, il Segretario del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan capofila o suo delegato, che potrà dallo stesso Segretario essere individuato all'interno del personale dipendente del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan capofila o di uno degli enti associati. -----

7. I Segretari comunali dei Comuni partecipanti alla presente gestione associata svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica alla Conferenza dei

delegati. -----

Articolo 9 - Durata -----

1. La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque, decorrenti dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, fatta salva la possibilità di anticipato recesso, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 10. -----

Articolo 10 - Recesso e nuove adesioni -----

1. Trascorsi due anni dalla data di attivazione del servizio oggetto della presente convenzione, ciascun soggetto aderente potrà recedere dalla stessa, compatibilmente con le previsioni normative e organizzative della Provincia Autonoma di Trento in materia, previa variazione del territorio di riferimento per la zona di vigilanza n. 2 Rosengarten, come definita con deliberazione della Giunta provinciale n. 1148 del 21 luglio 2017. -----

2. Il recesso deve essere approvato con deliberazione del Consiglio comunale o del Comitato frazionale, che dovrà prevedere in particolare il ripiano di eventuali partite debitorie a carico dell'ente recedente, come determinate dal Comune capofila. -----

3. Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa istanza, trasmessa al Comune capofila unitamente alla deliberazione di cui al comma 2. ----

4. In caso di recesso da parte di uno o più soggetti, dovrà essere corrisposta una penale pari all'importo di due annualità, quantificate nella misura prevista a carico del recedente, in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato. -----

5. I Custodi Forestali rimarranno in carico all'interno della pianta organica dei Comuni di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena come indicato al precedente art. 3, salvo diverse determinazioni da adottarsi attraverso opportune intese in seno alla Conferenza dei Delegati. L'intesa dovrà definire anche

le correlate conseguenze finanziarie. -----

6. In caso di recesso da parte di uno o più enti convenzionati, anche in relazione all'eventuale intervenuta opportunità di gestire il servizio su ambiti territoriali diversi, gli stessi si impegnano, mediante opportune intese in seno alla Conferenza dei delegati, a trasferire alle proprie dipendenze il personale necessario. L'intesa dovrà definire anche le correlate conseguenze finanziarie. -----

7. Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità della presente convenzione, da parte di altri soggetti che hanno titolo a partecipare alla gestione associata, saranno esaminate dalla Conferenza dei delegati cui spetta fissare condizioni ed oneri d'accesso e approvare le necessarie modifiche della presente convenzione. ---

Articolo 11 – Controversie -----

1. La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra gli enti convenzionati dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria, tramite confronto da effettuare in sede di Conferenza dei delegati. Qualora non si pervenga ad una soluzione condivisa, si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo di comune accordo o su richiesta scritta di almeno tre degli enti aderenti - gli organi esecutivi dei Comuni e delle A.S.U.C. aderenti alla presente convenzione in seduta comune, ai quali competerà affrontare le problematiche insorte, predisponendo una relazione congiunta inerente alla soluzione concordata. -----

2. Eventuali ulteriori accordi che integrino e/o interpretino parzialmente alcuni contenuti della presente convenzione senza stravolgerne l'impostazione generale possono essere formalizzati mediante atto di indirizzo da assumere ad unanimità da parte della Conferenza dei Delegati. -----

Articolo 12 – Spese -----

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti i gli enti convenzionati in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 4. -----

2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni. -----

Articolo 13 - Norma finale -----

1. Qualora a seguito di modifiche al regolamento per lo svolgimento del servizio previsto dall'art. 106 della LP 11/2007 e s.m. siano apportate modifiche al territorio già identificato nella zona di vigilanza n. 2 denominata *Rosengarten*, le parti concordano di aggiornare conseguentemente la presente Convenzione. -----

Letto, confermato e sottoscritto per le amministrazioni comunali e frazionali in forma digitale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 179/2012, così come modificato dalla Legge n. 221/2012 trattandosi di atti stipulati fra pubbliche amministrazioni. -----

Per il Comune di Moena: -----

_____ – firmato digitalmente

Per il Comune di Soraga di Fassa: -----

_____ – firmato digitalmente

Per il Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan: -----

Il Segretario: (dott Luigi Chiocchetti) – firmato digitalmente

Per l'A.S.U.C. di Pozza di Fassa: -----

_____ – firmato digitalmente

Per l'A.S.U.C. di Pera di Fassa: -----

_____ – firmato digitalmente

Per l'A.S.U.C. di Vigo di Fassa: -----

Il Presidente: (ing. Paolo Rizzi) – firmato digitalmente